ARSIAL
Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. ____265_____ **DEL** ____13/05/2021_____

Pratica n. 34562 del 13/05/2021

STRUTTURA PROPONENTE		AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA
CODICE CRAM	DG.007.01.7H	**Obiettivo Funzione**: B01GEN - Generico

OGGETTO	cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 650/650B sita in Comune di Tuscania, assegnata al sig. Gaudenzio Brachetti ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI [ ] NO [X]

ATTO CON IVA COMMERCIALE [ ] ISTITUZIONALE [ ]

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ISTRUTTORE Eurosia Bonci		DIRIGENTE DI AREA AD INTERIM Dott. Agr. Fabio Genchi
		F.to Dott. Agr. Fabio Genchi
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		

CONTROLLO FISCALE	
ESTENSORE	A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE

CONTROLLO CONTABILE

A CURA DEL SERVIZO PROPONENTE				*A CURA DEL A.C.B.*			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE

ESTENSORE	A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE	DIRIGENTE DI AREA

PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE N° 265 DELL'ALBO DELL'AGENZIA DATA, lì 13/05/2021

REGIONE LAZIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. ____265_____ **DEL** _____13/05/2021_____

OGGETTO: cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 650/650B sita in Comune di Tuscania, assegnata al sig. Gaudenzio Brachetti ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTA la Legge Regionale 10 Gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 01 Aprile 2021, n. 179, con la quale il Direttore Generale ha avocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziale dell'Area dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2020, n. 26, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2021-2023, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2021-2023, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la Deliberazione del CdA 05 Marzo 2021, n. 12, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1 al "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la Deliberazione del CdA 09 Aprile 2021, n. 17, con la quale è stato approvato il "riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i";

VISTA la Deliberazione del CdA 16 Aprile 2021, n. 19, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 2 al "Bilancio di previsione 2021-2023", che contiene, anche, le variazioni conseguenti all'approvazione della Deliberazione n. 17/2021 (Fondo pluriennale vincolato);

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;

PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arsial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;

CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;

CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Giambattista Ghi, notaio in Tuscania, del 25 febbraio 1955, rep. n. 2273, registrato a Viterbo il 15 marzo 1955, al n. 3112, Vol. 189 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 23 marzo 1955, al n. 1794 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Gaudenzio Brachetti, nato a Tuscania il 10 gennaio 1913, un appezzamento di terreno, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come quota n. 650, sito in Comune di Tuscania, località Formiconcino, della superficie catastale di ha 03.32.00, effettiva di ha 03.41.60, distinto in catasto alla Sez. 15 con i mappali nn. 51/3A2u – 51/2F2f , confinante con le quote 651, 649, accesso da più lati;

ATTESO che, con atto di rettifica a rogito avv. Giambattista Ghi, notaio in Tuscania, del 20 novembre 1955, rep. n. 3123, registrato a Viterbo il 9 dicembre 1955, al n. 1473, vol. 191 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 3 gennaio 1956, al n. 58 del Registro Particolare, le parti intervenute, ovvero l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale, con sede in Roma e il sig. Gaudenzio Brachetti, di comune accordo, hanno rettificato l'atto a rogito notaio Giambattista Ghi, del 25 febbraio 1955, rep. n. 2273, specificando che la data di pagamento della prima rata del prezzo di acquisto del

fondo deve intendersi fissata al 31 agosto 1954 e quella del godimento del fondo al 1° settembre 1953. Ad eccezione delle rettifiche sopra specificate restano ferme tutte le altre clausole, condizioni e patti contenuti nel citato atto;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Gilberto Colalelli, notaio in Vetralla, del 15 aprile 1964, rep. n. 4207, registrato a Viterbo il 18 aprile 1964, al n. 2921, Vol. 116 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 27 aprile 1964, al n. 2549 del Registro Particolare, ad integrazione della precedente assegnazione, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Gaudenzio Brachetti, un appezzamento di terreno, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come quota n. 650B, sito in Comune di Tuscania, località Formiconcino, della superficie di ha 03.23.60, distinto in catasto al foglio 119, particella 87, confinante con accesso, le quote 652 e 650. Il godimento del fondo competeva all'assegnatario a partire dal 1° settembre 1963;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Gilberto Colalelli, notaio in Roma, del 13 ottobre 1972, rep. n. 11133, registrato a Roma il 21 ottobre 1972, al n. 20034, vol. 2571 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo il 21 novembre 1972, al n. 9099 del Registro Particolare, l'Ente Maremma – Ente di Sviluppo in Toscana e Lazio, in attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 379, in deroga all'art. 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e in adempimento delle deliberazioni n. 1184/CD/A e n. 1185/CD/A, entrambe del 9 giugno 1972, ha concesso, al sig. Gaudenzio Brachetti, il riscatto anticipato del prezzo di assegnazione della quota n. 650/650B, costituente un'unica unità fondiaria e produttiva, sita in Comune di Tuscania, distinta in catasto, all'epoca del rogito, al foglio 119, particelle 90 – 87 per la superficie di ha 06.65.10;

VISTA la nota di trascrizione dell'atto a rogito dr. Luigi Annibaldi, notaio in Canino , del 29 luglio 1980, rep. n. 1437, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 4 agosto 1980, al n. 6560 del Registro Particolare, con il quale il sig. Gaudenzio Brachetti, ha venduto, al sig. Alfredo Mearelli, nato a (omissis), coniugato con la sig.ra Maura Risi, nata a (omissis), il quale ha accettato ed acquistato, il terreno sito in Comune di Tuscania, costituito dalla quota 650/650B, sopra descritta catastalmente;

PRESO ATTO che, il sig. Alfredo Mearelli, con istanza del 16 marzo 2021, protocollo n. 1873, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sui descritti immobili;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

VISTE le relazioni dell'istruttore (All. A) e del tecnico incaricato (All. 1) che si allegano alla presente determinazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria degli Uffici della competente struttura;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse e la relazione "Allegato A", che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Gaudenzio Brachetti, sopra generalizzato, con atto a rogito notaio Giambattista Ghi del 25 febbraio 1955, rep. n. 2273 e con atto a rogito notaio Gilberto Colalelli, del 15 aprile 1964, rep. n. 4207, entrambi meglio descritti in premessa, distinto in catasto del Comune di Tuscania al foglio 119, particelle 90 – 87 per la superficie di ha 06.65.10, costituente la quota n. 650/650B, nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni del capitolato, allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Gerente da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

Allegato "A"

AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA
P.L Rapporto con gli assegnatari e Partecipazioni Societarie
EB/eb

RELAZIONE

Assegnatario: sig. Gaudenzio Brachetti, nato a Tuscania il 10 gennaio 1913
Matricola: n. 156/V;

Contratto: del 25 febbraio 1955, rep. n. 2273 e del 15 aprile 1964, rep. n. 4207
Quota: n. 650/650B, sita in Comune di Tuscania, località Formiconcino, di ha 06.65.10
Dati Catastali: al foglio 119, particelle 90 – 87;

Il sig. Alfredo Mearelli, con istanza del 16 marzo 2021, protocollo n. 1873 , ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sull'immobile descritto.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente la quota n. 650/650B, sita in Comune di Tuscania, si è provveduto ad acquisire la dichiarazione tecnica, del 23 aprile 2021, redatta dal tecnico incaricato, geom. Eliseo Francesco Fulgenzi, che si allega alla presente determinazione, dalla quale si evince che sul fondo si rileva servitù di scolo delle acque meteoriche, in relazione alle servitù apparenti, fatte salve quelle non apparenti e quelle di fatto eventualmente istituite. (All.1)

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agenzia, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Viterbo, 6 maggio 2021

ISTRUTTORE
Eurosia Bonci